

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3938/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1988

che stabilisce il prezzo fissato in anticipo per le uve secche di Corinto del raccolto 1986, non trasformate, destinate alla fabbricazione di pasta di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2328/88<sup>(5)</sup>, tali prodotti, destinati ad usi specifici da determinarsi, sono venduti a pezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3937/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alla vendita, da parte degli organismi ammassatori, di uve secche di Corinto non trasformate per la fabbricazione di pasta di uve secche<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1470/88, alcuni quantitativi di uve secche possono essere venduti agli operatori interessati ad un prezzo fissato in anticipo;

considerando che è opportuno che tale prezzo sia fissato anticipatamente a un livello che tenga conto dei prezzi delle altre materie prime analoghe adibite allo stesso uso; che occorre pure fissare l'importo della garanzia destinata a garantire la trasformazione della materia prima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.

(3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

(4) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

(5) GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 45.

(6) Vedi pagina 148 della presente Gazzetta ufficiale.

*Articolo 1*

1. Gli organismi ammassatori greci elencati in allegato procedono alla vendita di un quantitativo massimo di 200 t di uve secche di Corinto del raccolto 1986, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 3937/88 al prezzo di 45 ECU/100 kg netti.

2. La garanzia di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3937/88 è fissata a 15 ECU/100 kg netti.

*Articolo 2*

1. Le domande d'acquisto devono essere presentate per iscritto ai singoli organismi ammassatori greci e presentate alla sede sociale dell'YDAGEP, rue Achamon 241, Atene.

2. Gli interessati possono ottenere informazioni sui quantitativi e sui luoghi d'ammasso, rivolgendosi agli indirizzi indicati in allegato.

*Articolo 3*

1. L'autorità competente controlla che il quantitativo specificato all'articolo 1, paragrafo 1 non venga superato.

2. Gli organismi ammassatori comunicano ogni giorno all'autorità competente le domande ed i quantitativi considerati accoglibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85. Prima di essere accolte, le domande d'acquisto devono essere approvate dalla suddetta autorità competente.

3. Se le domande d'acquisto superano il quantitativo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, l'autorità competente assegna mediante sorteggio la quantità di uve secche disponibile.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.